

N. 00336/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00021/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 21 del 2013, proposto da: [OMISSIS], rappresentati e difesi dall'avv. Denis Rosa, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Diego Dorna in Trento, via Vigilio Inama 8;

*contro*

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Lucia Bobbio e Marialuisa Cattoni, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della P.A.T. in Trento, p.zza Dante 15;

*nei confronti di*

[OMISSIS], non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

- dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico straordinario, per titoli ed esami, per la copertura di n. 93 cattedre per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle scuole secondarie provinciali a carattere statale di primo e secondo grado, in esito allo svolgimento della prova di preselezione,
- del bando di concorso di cui sopra, emanato con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2146 del 5.10.2012 nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 anziché 30/50.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 7.3.2013, n. 26 con cui è stata accolta l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. 1. I ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al

concorso a cattedre nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria statali di primo e secondo grado, indetto con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 2146 del 5.10.2012.

Essi aggiungono che il bando contemplava una prova preselettiva, cui si sono sottoposti con esito sfavorevole, avendo conseguito punteggi inferiori alla sufficienza qualificata, pari a 35/50 come prescritto dal bando di concorso, anche se superiori alla sufficienza semplice di 30/50.

2. A sostegno del ricorso contro l'esito negativo della prova preselettiva e contro la presupposta clausola del bando, che prevede il punteggio di sufficienza qualificata (35/50) anziché di semplice sufficienza (30/50), i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, deducendo più censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

In particolare, sarebbe stato violato l'art. 400 (undicesimo comma) dov'è stabilito che la valutazione delle prove scritte e grafiche avviene "...tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva".

Né sarebbero stati rispettati i canoni di logicità e ragionevolezza.

3. L'Amministrazione provinciale intimata, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito la tardività del gravame e nel merito ha concluso per la sua reiezione, siccome infondato.

4. Questo Tribunale con ordinanza n. 26/2013 ha accolto l'istanza cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti, che sono stati ammessi con riserva alle prove concorsuali in attesa dell'esito del ricorso nel merito.

Ebbene, come dichiarato dall'Amministrazione nella memoria

conclusiva, all'esito delle prove già sostenute, soltanto la ricorrente [OMISSIS] è stata utilmente collocata in graduatoria come vincitrice del concorso per la classe A346, mentre nessuno degli altri ricorrenti ha superato le prove concorsuali.

5. Per questi ultimi, quindi, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione in quanto è evidente che l'accoglimento del gravame non produrrebbe a loro alcun vantaggio.

6. Dunque, soltanto la ricorrente [OMISSIS] conserva interesse al ricorso.

Né può ritenersi che tale interesse sia venuto meno, non essendo applicabile, a suo favore, l'art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, n.168, il quale non può essere utilmente invocato nella fattispecie in esame.

Tale norma, infatti, stabilisce che conseguono a ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati in possesso dei titoli di ammissione, che abbiano superato le prove d'esame scritte e orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.

Va tuttavia osservato che la riportata disciplina si riferisce esclusivamente agli esami di abilitazione o diretti a conseguire titoli (senza limitazione numerica, quindi, di posizioni o posti da conferire) mentre nella fattispecie si tratta del diverso caso di un concorso per l'accesso ad un numero limitato di posti di pubblico impiego.

D'altra parte, circa l'inapplicabilità dell'anzidetta sanatoria legale generalizzata, relativa solo agli esami di idoneità professionale, ai

procedimenti concorsuali si è già pronunciata la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr.: Cons. St., sez. IV, 20 marzo 2009, n. 1698; T.A.R. Bologna, Sez. I, 29 giugno 2012, n. 462; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 marzo 2011, n. 2272).

7. Ciò premesso, va anzitutto esaminata l'eccezione di tardività del ricorso - opposta dalla difesa dell'Amministrazione - sulla base del rilievo che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare immediatamente il bando di concorso, che prescriveva il conseguimento di un punteggio pari a 35/50 per il superamento della prova preselettiva.

L'eccezione è infondata: quella prescrizione non era immediatamente lesiva, fino all'esito negativo della prova preselettiva. La lesività della controversa prescrizione del bando si è, invero, manifestata e realizzata soltanto a seguito e per effetto del mancato superamento della prova preselettiva stessa. E' noto, infatti, che l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso è circoscritto al caso della contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato. Pertanto, tale onere va escluso nei riguardi di ogni altra clausola, dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre una effettiva e concreta lesione potrebbe realizzarsi unicamente all'esito - negativo per l'interessato - del procedimento selettivo (cfr., ad es.: Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2011, n. 6135).

8. Nel merito, relativamente alla posizione della ricorrente [OMISSIS], il ricorso è fondato.

Al riguardo, va ricordato che l'art. 400 del d. lgs. n. 297 del 1994, che disciplina la materia delle prove di esami per i concorsi a cattedre, stabilisce una soglia di sufficienza qualificata

per le prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, fissata in 28/40 (corrispondenti a sette decimi). In ordine alla valutazione delle prove scritte e grafiche, allorquando esse siano più di una, è stabilito (all'undicesimo comma) che questa avviene congiuntamente, secondo le modalità fissate dal D.P.R. 10 marzo 1989 n. 116, tenendo però presente che l'attribuzione ad una prova di un punteggio che riportato in decimi sia inferiore a sei, preclude la valutazione della prova successiva.

In altri termini, la sufficienza qualificata di 28/40 è riferita all'insieme delle prove scritte o grafiche, nessuna delle quali però deve essere valutata meno della sufficienza semplice.

La soglia di sufficienza qualificata, fissata, come detto, in un punteggio di 28/40 (corrispondenti a sette decimi) dall'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, per le sole prove concorsuali scritte, grafiche o pratiche e orali, non può applicarsi - secondo un criterio ermeneutico di letteralità, ragionevolezza, funzionalità e coerenza - anche alle eventuali prove preselettive (non previste dal d.lgs. 297 del 1994).

Per queste ultime, infatti, nulla disponendo la norma, risponde ai ricordati canoni di logica e ragionevolezza - diversa essendo la ratio della preselezione, consistente non tanto nella valutazione comparativa delle capacità didattiche dei concorrenti, quanto, piuttosto, nell'esigenza, rispondente al fondamentale principio di celerità ed economicità dei procedimenti concorsuali (art. 35, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001: c.d., impropriamente, nuovo testo unico del pubblico impiego privatizzato) di "scrematura" preliminare del numero dei concorrenti da valutare attraverso le prove selettive vere e proprie - che la soglia di ammissione a queste ultime sia costituita da un punteggio di mera sufficienza

non qualificata, e cioè 30/50 nella fattispecie ( pari a 6/10 ) e non 35/50 come previsto dal bando.

Oltretutto, verrebbe anche ad essere alterato il principio di valutazione congiunta delle prove, prevista, come sopra riferito, dall'undicesimo comma del citato art. 400, che consente una valutazione positiva purché nessuna delle prove congiuntamente esaminate sia inferiore alla sufficienza semplice.

9. Sostiene, all'opposto, il difensore della P.A.T. che rientrerebbe nel legittimo esercizio del (più elevato rispetto alla mera sufficienza) potere discrezionale dell'Amministrazione la scelta di fissare nel bando di concorso una diversa soglia di sbarramento al fine del superamento della prova preselettiva: ciò, a detta della stessa difesa, risponderebbe all'esigenza di ottenere una "scrematura" della altrimenti troppo elevata platea di candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso, in rapporto al numero dei posti da coprire.

Senonché, ritiene il Collegio che tali, pur comprensibili, ragioni di (eccessiva) economicità del procedimento siano recessive rispetto ai già menzionati principi di ragionevolezza, insiti nel sistema del reclutamento degli insegnanti.

Invero, nel settore della scuola le prove di esame degli aspiranti all'insegnamento devono essere volte alla valutazione della preparazione conseguita e della capacità professionale del futuro docente, che evidentemente non si esprimono con semplici conoscenze nozionistiche (queste sole accertabili mediante i quesiti a risposta multipla che formano oggetto delle prove preselettive) ma nella formazione culturale del candidato, all'interno della quale è possibile accertare le sue capacità di pensiero, di critica, di espressione e, soprattutto, di chiarezza

nella comunicazione del sapere, cioè didattiche.

Lo sbarramento imposto dalla P.A.T. mediante la soglia della sufficienza qualificata di 35/50 finisce, dunque, per favorire illogicamente soltanto i candidati più preparati dal punto di vista nozionistico, restando così preclusa la possibilità di valutare le capacità professionale di numerosi altri candidati, forse più dotati dal punto di vista culturale e didattico.

10. Per le ragioni che precedono, dunque, il ricorso va accolto limitatamente alla ricorrente [OMISSIS].

11. Le spese del giudizio vanno tuttavia compensate tra le parti, attesa l'assoluta novità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo accoglie, nei confronti dei ricorrenti rispettivamente indicati in motivazione.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Alma Chiettini, Consigliere



# **L'ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)